



Regolamento dell'Organismo "Conformed s.r.l."

I. Procedimento di mediazione

- 1) - Istanza di mediazione
- 2) - Istanza congiunta
- 3) - Spese di avvio della mediazione
- 4) - Formazione del fascicolo
- 5) - Diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento
- 6) - Designazione del mediatore e comunicazione dell'incontro di mediazione.
- 7) - Avvisi contenuti nella comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione
- 8) - Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore
- 9) - Durata massima del procedimento
- 10) - Doveri di riservatezza
- 11) - Tutela della privacy

II. Incontro di mediazione

- 12) - Durata media della procedura di mediazione e forma della trattazione
- 13) - Sede della mediazione
- 14) - Partecipazione delle parti alla mediazione
- 15) - Svolgimento dell'incontro di mediazione
- 16) - Verbale di mediazione
- 17) - Omologa del verbale di accordo
- 18) - Proposta del Mediatore
- 19) - Scheda di valutazione

III. Spese per la procedura di mediazione

- 20) - Principi generali
- 21) - Criteri di determinazione delle spese di mediazione
- 22) - Aumenti e riduzioni degli importi di spesa per la mediazione
- 23) - Ausilio di esperti per cause di particolare complessità tecnica

IV. Mediatore: funzioni e designazione

- 24) - Ambito di operatività del Mediatore
- 25) - Designazione del Mediatore
- 26) - Obblighi del Mediatore
- 27) - Elenco dei Mediatori

V. Accordi di collaborazione e mediazione telematica

- 28) - Accordi di collaborazione

VI. Criteri e principi di redazione del Regolamento

- 29) - Principi generali e codice etico

VII. Allegati

- A. Criteri di determinazione delle indennità. Tabella delle spese di mediazione
- B. Modello Scheda di valutazione
- C. Codice europeo di condotta dei mediatori del 2 luglio 2004 (IT)



I. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Istanza di mediazione - Il soggetto (persona fisica o giuridica) che intenda attivare la procedura di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 e di cui al presente regolamento può depositare la domanda nella apposita sezione presente sul sito www.adrconformed.it o presentare domanda depositando apposita istanza nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, indirizzata a "Conformed s.r.l.", a mezzo e-mail all'indirizzo: info@adrconformed.it, indirizzo P.E.C.: conformed@pec.it; a mezzo posta, con deposito effettuato direttamente presso la sede operativa di "Conformed s.r.l.", Via A. Rotunno n. 43, 84131 Salerno o presso altra sede periferica dello stesso. La domanda può essere redatta sul modulo reperibile sul sito web di "Conformed s.r.l." (www.adrconformed.it). Le comunicazioni effettuate da "Conformed s.r.l." sono finalizzate esclusivamente a consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione e possono avvenire anche informalmente ex articolo 8, comma 1, D.lgs. 28/2010; pertanto, la parte istante che abbia interesse alla produzione tempestiva di effetti quali, ad esempio, l'interruzione della prescrizione o l'impedimento della decadenza, dovrà provvedere, a propria cura, ad effettuare idonea comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti.

2. Istanza congiunta - Le parti possono presentare anche domanda congiunta e contestuale di mediazione. La domanda di mediazione congiunta può contenere l'indicazione di uno o più mediatori, scelti tra quelli ricompresi nell'elenco dei mediatori di "Conformed s.r.l.", ai fini della sua eventuale designazione.

3. Spese di avvio della mediazione - Al momento del deposito della domanda di mediazione le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità composto dalle spese di avvio del procedimento di mediazione e dalle spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5 del DM 150/23. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4. 4 del DM 150/23. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi comprensivi di IVA: € 97,60 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 190,32 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 273,28 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella allegata al presente regolamento. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.



4. Formazione del fascicolo - “Conformed s.r.l.”, verificata la completezza della domanda e l'avvenuta corresponsione delle somme dovute per l'avvio della mediazione, forma il fascicolo del procedimento in cui inserisce la domanda della parte ed i successivi atti del procedimento ed assegna a ciascuna domanda di mediazione un numero di identificazione progressivo, provvedendo ad iscrivere la procedura nell'apposito registro degli affari di mediazione. Il fascicolo si compone di tanti sottofascicoli quante sono le parti (nei quali è inserita la documentazione di parte riservata); di un fascicolo, contenente la documentazione del procedimento e di un fascicolo contenente l'eventuale documentazione di parte della quale è stata autorizzata la comunicabilità alle altre parti.

5. Diritto di accesso - Fermo quanto previsto al successivo punto 10 del presente Regolamento in tema di obbligo della riservatezza, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione da esse depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

6. Designazione del mediatore e comunicazione del primo incontro di mediazione.

– Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti (incontro di programmazione), non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito (www.adrconformed.it). I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M.145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente (ai propri mediatori) il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) a valutare il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano



della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. Il mediatore designato, se accetta l'incarico, deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità. Ferma restando la previsione di cui al punto 2 del presente Regolamento, anche le parti che non abbiano presentato istanza di mediazione congiunta possono concordare l'indicazione di uno o più mediatori, scelti tra quelli ricompresi nell'elenco dei mediatori di "Conformed s.r.l.", ai fini della sua eventuale designazione. A seguito dell'accettazione dell'incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore, "Conformed s.r.l." invia comunicazione a tutte le parti della designazione del mediatore e della data del primo incontro (incontro di programmazione). Le parti acconsentono, salva espressa indicazione contraria, alla fissazione del primo incontro in un termine non superiore a quello previsto dall'articolo 8, D.lgs. 28/2010; le parti possono richiedere un differimento della data individuata dall'organismo per il primo incontro attraverso comunicazione inviata all'organismo senza che tale differimento comporti proroga dei termini di durata massima del procedimento previsti dall'articolo 6, D.lgs. 28/2010. Ai fini del decorso del termine per la fissazione dell'incontro, la domanda si considera depositata quando è completa degli elementi minimi di cui al punto 1 del presente Regolamento e della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per l'avvio della mediazione.

7. Avvisi contenuti nella comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione

- Con la comunicazione della fissazione dell'incontro di mediazione tutte le parti sono, altresì, avvisate che: 1) la mancata adesione al procedimento di mediazione e/o la mancata partecipazione – senza documentare un giustificato motivo - alle sedute di mediazione non interrompe il procedimento che avrà comunque luogo; 2) dalla mancata partecipazione, senza documentazione di un giustificato motivo, al procedimento di mediazione il giudice può desumere, ex articolo 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, condannando la stessa, se costituita, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 3) qualora anche una sola parte sia presente alle sedute di mediazione, e ne faccia richiesta, il mediatore può formulare, ove possibile allo stato degli atti, una proposta di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, D.lgs. 28/2010; 4) la proposta di conciliazione formulata dal mediatore è comunicata a tutte le parti per iscritto affinché, entro sette giorni, le parti facciano pervenire per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta; 5) in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata; 6) in caso di successivo giudizio, la mancata adesione alla proposta comporta gli effetti previsti dall'articolo 13, D.lgs. 28/2010 in tema di spese processuali; 7) la partecipazione al procedimento di mediazione comporta i benefici fiscali di cui all'articolo 20, D.lgs. 28/2010; 8) le parti convenute possono fare pervenire la propria allegazione e documentazione dei fatti posti a fondamento delle rispettive pretese (allegazioni e documentazione sono coperte dal vincolo della riservatezza salvo diversa indicazione della parte che effettua l'allegazione o la produzione); 9) Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96



del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui innanzi si applicano anche alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 D.lgs. 28/2010; (10) Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 D.lgs. 28/2010. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

8. Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore - Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

9. Durata massima del procedimento - Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre (3) mesi prorogabile di altri 3 su richiesta delle parti. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, determinato ai sensi del punto 5 del presente Regolamento, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, D.lgs. 28/2010.

10. Dovere di riservatezza - Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

11. Tutela della privacy - I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei "Provvedimenti del Garante privacy sul trattamento dati sensibili e giudiziari".



II. INCONTRO DI MEDIAZIONE

12. Durata media dell'incontro di mediazione e forma della trattazione - L'incontro di mediazione si esaurisce normalmente in un unico incontro. La trattazione è, di regola, orale. Nel caso in cui l'oggetto della mediazione non sia esaurito in un unico incontro, il mediatore fissa uno o più incontri successivi nel più breve intervallo di tempo, in modo da assicurare concentrazione ed oralità della procedura.

13. Sede della mediazione - La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo, territorialmente competenti. Qualora le parti lo richiedano, con il consenso del mediatore e del responsabile dell'organismo, la mediazione può svolgersi in un altro luogo. Il consenso si dà per espresso, salvo dichiarazione contraria comunicata dalla parte dissenziente a "Conformed s.r.l." ed alle altre parti, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione.

14. Partecipazione delle parti alla mediazione - a) - Alle sedute di mediazione obbligatoria le parti devono partecipare personalmente, con l'assistenza di un avvocato munito degli occorrenti poteri (delega/procura speciale depositata presso l'Organismo). L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo, che prevede che "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato". (tale disposizione costituisce un completamento della previsione di cui all'art. 5, nel senso che, nelle ipotesi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la parte che vorrà attivare la procedura di mediazione dovrà avvalersi dell'assistenza di un avvocato non solo al momento del deposito dell'istanza, ma anche per tutti i momenti successivi del procedimento di mediazione, fino al termine della procedura.) Ove la parte nei cui confronti è proposta la domanda di mediazione, regolarmente avvisata, non si presenti al primo incontro senza documentare giustificato motivo, ovvero non ottemperi agli obblighi di cui al presente regolamento, il mediatore dà atto, con apposito verbale, di ciò e della mancata partecipazione di tale parte al procedimento di mediazione.

b) - Alle sedute di mediazione facoltativa, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione.

In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano, ad esempio, intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 citato.

15. Svolgimento dell'incontro di mediazione - Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore quindi sente le parti ed i loro avvocati, sia congiuntamente che, ove opportuno, separatamente, alternando anche più sessioni "congiunte" e sessioni "riservate" e, quindi, tenta di conciliarle.



16. Verbale di mediazione - Se è raggiunto l'accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se, con l'accordo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile (atti soggetti a trascrizione), la trascrizione dello stesso rimane subordinata all'autentica della sottoscrizione delle parti a cura di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta, se formulata, nei casi e come indicato negli articoli precedenti. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

17. Omologa del verbale di accordo – Il verbale di accordo, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati delle parti stesse, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di mediazione che accerta l'usucapione si deve rendere pubblico col mezzo della trascrizione, previa autentica della sottoscrizione delle parti a cura di un pubblico ufficiale a autorizzato. In mancanza di sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

18. Proposta del mediatore - Il procedimento di mediazione, ove le parti non raggiungano un accordo o dove l'accordo non sia possibile per la mancata partecipazione delle parti convocate dall'istante, si può concludere - a domanda anche di una sola (o dell'unica) delle parti presenti e ove possibile allo stato degli atti - con una proposta di conciliazione del mediatore resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 13, D.lgs. n. 28/2010. E' altresì facoltà del mediatore, ove le parti non raggiungano un accordo o dove l'accordo non sia possibile per la mancata partecipazione di parte istante o di parte convocata, ove possibile allo stato degli atti, sulla base di quanto appreso nel corso della mediazione e della documentazione prodotta dalle parti, formulare una proposta di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 13, D.lgs. n. 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata a tutte le parti con rinnovo degli avvisi di cui ai n. (4), (5), (6), (9), (10) del punto 7 del presente Regolamento, per iscritto, entro venti (20) giorni dalla data dell'ultimo incontro di mediazione. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto, entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento né fondarsi sugli elementi appresi dal mediatore nelle sessioni separate.

19. Scheda di valutazione - Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda è allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.



III. SPESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

20. Principi generali

- Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 28/2010.
- Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono comprensive di I.V.A..
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
- In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In tale ipotesi, al fine di agevolare la prosecuzione, "Conformed s.r.l." concorderà con le parti il trasferimento degli atti del procedimento all'altro organismo. Restano ferme le competenze economiche spettanti a "Conformed s.r.l." che, peraltro, saranno convenute con le parti.

21. Criteri di determinazione delle spese di mediazione – Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dalla tabella prevista per le materie obbligatorie dal D.M. 150/202 e quella liberamente redatta dall'organismo per le spese accessorie.

- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
- Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- Resta fermo che le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010.
- Le parti che, personalmente o tramite il mandatario, con qualunque mezzo, abbiano dato comunicazione di adesione al procedimento di mediazione, e hanno motivato la mancata presenza al primo incontro di mediazione, devono provvedere al pagamento dell'indennità del procedimento di mediazione all'incontro successivo.



22. Aumenti e riduzioni degli importi di spesa per la mediazione - . In caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del DM 150/2023 come indicate nella tabella allegata al presente regolamento. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7 del DM 150/2023 come indicate nella tabella allegata al presente regolamento. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella allegata.5.

23. Ausilio di esperti per cause di particolare complessità tecnica - Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previa consultazione delle parti e loro assunzione dell'obbligazione di pagamento dei compensi ad essi dovuti in conformità alle tariffe professionali o nella diversa misura concordata tra le parti e l'esperto.

IV. MEDIATORE: FUNZIONI E DESIGNAZIONE

24. Ambito di operatività del mediatore - Il mediatore esercita la propria attività nell'ambito della mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa in campo civile e commerciale, ovvero, ove possibile, delle liti in materia penale e amministrativa, su base volontaria, caratterizzata dall'assenza di poteri decisori in capo al mediatore, che interviene nella controversia al solo fine di promuovere un accordo tra le parti in condizioni di imparzialità e che presta la sua opera allo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma.

25. Designazione del mediatore - La designazione del mediatore incaricato di ciascuna controversia – ove non indicato concordemente tra le parti – è compiuta da “Conformed s.r.l.”.

26. Obblighi del mediatore - Il mediatore nominato che intenda accettare l'incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità. L'accettazione dell'incarico comporta l'assunzione dell'obbligo di astenersi in futuro dallo svolgere funzioni di difensore o di arbitro, o comunque dallo svolgere qualsiasi altra attività professionale, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, nonché l'impegno morale e giuridico di applicare e rispettare integralmente il presente regolamento, il D.lgs. n. 28/2010 ed il D.M. 180/2010 nonché il Codice Europeo di Condotta dei mediatori. In ogni caso il mediatore è sempre soggetto (sia con riferimento agli incarichi svolti sia con riferimento a qualsiasi informazione o notizia appresa in ragione della collaborazione con “Conformed s.r.l.”) ai seguenti obblighi e divieti: a) il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio; b) al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti; c)



al mediatore è fatto obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo lo schema allegato al presente regolamento di procedura; d) al mediatore è fatto obbligo di informare immediatamente "Conformed s.r.l." ed, eventualmente, le parti dell'affare in corso di trattazione delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'opera; e) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; f) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo "Conformed s.r.l.". Su istanza di parte e per gravi motivi, "Conformed s.r.l." può provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore. Il mediatore designato deve astenersi ove ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 51 c.p.c. e può essere ricusato per i medesimi motivi, su istanza di una delle parti; sull'istanza provvede il Responsabile dell'Organismo.

27. Elenco dei mediatori - 1. "Conformed s.r.l." cura la redazione di un elenco di mediatori che abbiano dichiarato previamente la propria disponibilità a svolgere tali funzioni per "Conformed s.r.l." e che abbiano i requisiti di qualificazione ed onorabilità richiesti dal D.lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e s.m.i., nonché dal Codice di condotta europeo dei mediatori. 2. Può essere iscritto nell'Elenco, a domanda, chiunque sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di legge previsti per l'esercizio della funzione di mediatore. 3. L'iscrizione e la permanenza e la cancellazione dei mediatori nell'Elenco di "Conformed s.r.l." è a discrezione insindacabile di "Conformed s.r.l." previo eventuale espletamento di una procedura di selezione teorica e pratica. 4. "Conformed s.r.l." può formare separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche o competenze linguistiche.

V. ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

28. Accordi di collaborazione - "Conformed s.r.l." può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo "Mediazioni Sapienza s.r.l."-Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

VI. CRITERI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO

29. Principi generali e codice etico - Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e disciplina l'attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali gestita, ai sensi e per gli effetti delle predette norme, dell'Organismo "Conformed s.r.l.". L'attività dei mediatori iscritti a "Conformed s.r.l." è, altresì, regolata dal Codice di condotta europeo dei mediatori. In ogni caso, l'attività di "Conformed s.r.l." e di chiunque collabori con essa è improntata al rispetto dei principi di legalità, riservatezza, indipendenza ed imparzialità. "Conformed s.r.l." adotta quale proprio codice etico il Codice di condotta europeo dei mediatori, i cui principi si applicano alla stessa "Conformed s.r.l." ed a chiunque vi operi o, comunque, collabori con essa. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010.



VII. ALLEGATI

ALLEGATO A

Tabella delle "INDENNITA' DI MEDIAZIONE" (Spese di Avvio + Spese di Mediazione)

Valore della lite	Spese di avvio del procedimento	1° incontro di mediazione senza accordo indennità di mediazione <solo spese di avvio> Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5 comma 1bis D. Lgs. 28/2010 prevista dal D.L. 69/2013	Spese di mediazione "Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5 comma 1bis D. Lgs. 28/2010" previste dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011	Spese di mediazione "procedimento volontario" previste dal D.M. 180/2010	Spese di mediazione procedimento volontario "con parte contumace"
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 0	€ 43,00	€ 75,00	€ 40,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 40,00	€ 0	€ 86,50	€ 155,00	
Da € 5.001 a € 10.000	€ 40,00	€ 0	€ 160,00	€ 280,00	
Da € 10.001 a € 25.000	€ 40,00	€ 0	€ 240,00	€ 430,00	
Da € 25.001 a € 50.000	€ 40,00	€ 0	€ 400,00	€ 720,00	
Da € 50.001 a € 250.000	€ 40,00	€ 0	€ 667,00	€ 1.200,00	
Da € 250.001 a € 500.000	€ 40,00	€ 0	€ 1.000,00	€ 2.400,00	
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 40,00	€ 0	€ 1.900,00	€ 4.500,00	
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 40,00	€ 0	€ 2.600,00	€ 6.000,00	
Oltre € 5.000.000	€ 40,00	€ 0	€ 4.600,00	€ 10.000,00	
Indeterminato o indeterminabile	€ 40,00	€ 0	€ 667,00	€ 1.200,00	



ALLEGATO B. - Modello scheda di valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'art. 7 D.M. 180/2010, il presente questionario di valutazione del servizio di mediazione e dell'attività del mediatore è sottoposto alle parti di ciascun procedimento di mediazione, al termine dello stesso. Giudizio da esprimere con un punteggio che va da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo).

Generalità della parte che compila il questionario: _____

1) Tipologia di mediazione cui si è preso parte: _____

[] volontaria [] obbligatoria [] delegata dal giudice [] clausola contrattuale

2) Voto di gradimento del servizio di mediazione di "Mediazione Sapienza s.r.l."

(sede di _____) 1 2 3 4 5

3) Giudizio complessivo su:

- Semplicità della procedura _____ 1 2 3 4 5

- Chiarezza e comprensibilità della modulistica _____ 1 2 3 4 5

- Trasparenza delle procedure _____ 1 2 3 4 5

- Comfort degli ambienti _____ 1 2 3 4 5

- Chiarezza delle informazioni ottenute _____ 1 2 3 4 5

- Precisione e completezza delle informazioni ottenute _____ 1 2 3 4 5

- Disponibilità e cortesia del personale _____ 1 2 3 4 5

- Riservatezza _____ 1 2 3 4 5

4) Giudizio sul mediatore _____

- Disponibilità e cortesia del personale del mediatore _____ 1 2 3 4 5

- Preparazione e professionalità del mediatore _____ 1 2 3 4 5

- Chiarezza espositiva _____ 1 2 3 4 5

- Imparzialità, indipendenza, neutralità _____ 1 2 3 4 5

- Riservatezza _____ 1 2 3 4 5

5) Come è venuto a conoscenza del servizio di "Mediazioni Sapienza s.r.l."?

6) Eventuali suggerimenti perché in futuro il servizio possa meglio rispondere alle Sue

aspettative ed esigenze

Luogo _____ Data _____

Firma della parte che ha compilato il questionario _____



ALLEGATO C. - Codice europeo di condotta dei mediatori del 2 luglio 2004 (IT)

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori. Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore"). L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni. Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza. - I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina. - Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari. - Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore. - I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.



2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza. - Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità. - Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura. - Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento. - Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento. - Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.



CONFORMED
formazione mediazione

*Ente di Formazione accreditato al n. 412 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia
Organismo di Mediazione accreditato al n. 1017 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia*

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.